

DELIBERAZIONE 17 SETTEMBRE 2024
366/2024/R/GAS

INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE, DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA N. 541 DEL 21 DICEMBRE 2021. RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1308^a riunione del 17 settembre 2024

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito: Regolamento GBER) e, in particolare, l'articolo 44;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19 rubricato "*Adeguamento della normativa nazionale alla Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di gas naturale*";
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante "*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*" (di seguito: decreto legislativo n. 102/2014) e in particolare l'articolo 8 e l'Allegato 2;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, recante rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale (di seguito: decreto 541/2021);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 8 febbraio 2022, 41/2022/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2022, 541/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 541/2022/R/gas) e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 619/2023/R/eel e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 343/2024/R/eel;
- la determinazione del Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell’Autorità 23 aprile 2024 DSME 2/2024 (di seguito: determinazione DSME 2/2024);
- la comunicazione del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica (di seguito: MASE) del 15 novembre 2023, prot. Autorità 71997 del 15 novembre 2023, recante “Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 - imprese gasivore. Chiarimenti sulla diagnosi di gruppo”;
- le FAQ (*Frequently Asked Question*) riguardanti la diagnosi energetica per le imprese a forte consumo di gas naturale, pubblicate dal MASE sul proprio sito internet;
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) all’Autorità del 22 aprile 2024 (di seguito: comunicazione 22 aprile 2024), resa per le vie brevi, riguardanti la richiesta di un’impresa in merito all’attribuzione della classe di agevolazione di pertinenza.

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione di quanto previsto dall’articolo 21, della legge 167/17, il Ministro della Transizione Ecologica ha adottato il 21 dicembre 2021 il decreto 541/2021, recante “rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale” (di seguito anche: “imprese gasivore”);
- il decreto 541/2021 persegue la finalità di definire un regime di aiuti, mediante la rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese gasivore, connessi al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi in materia di decarbonizzazione coerenti alle disposizioni comunitarie in materia, subordinando l’accesso ai benefici all’adozione, da parte delle imprese richiedenti, delle misure per l’uso efficiente dell’energia di cui al decreto legislativo n. 102/2014;
- il decreto 541/2021 assegna numerose funzioni all’Autorità in tema di regolazione attuativa del meccanismo di agevolazione alle imprese gasivore, nel quale assumono un ruolo rilevante la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) e, per alcuni aspetti, anche l’ENEA;
- con la deliberazione 541/2022/R/gas l’Autorità ha adottato le disposizioni necessarie ad attuare il nuovo meccanismo di agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale, disciplinato dal decreto 541/2021;
- la deliberazione 541/2022/R/gas dettaglia nell’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del provvedimento, le disposizioni attuative valide sia per

il periodo transitorio di applicazione delle agevolazioni per l'anno 2023 che per la situazione a regime;

- con la determinazione DSME 2/2024, sono state definite le modalità di verifica e gli obblighi informativi in capo alle imprese a forte consumo di gas naturale al fine dell'accertamento di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto 541/2021, nonché la documentazione atta a certificare l'avvenuta realizzazione dell'intervento di efficienza energetica previsto in diagnosi da esibire in caso di controllo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con comunicazione 22 aprile 2024 CSEA ha segnalato il caso particolare di un'impresa gasivora, con un indice di intensità su VAL maggiore o uguale al 20% ed un indice di intensità su fatturato inferiore al 2%, che ha richiesto di poter rivedere il livello di contribuzione minima applicabile anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b) del decreto 541/2021, che riconosce lo status di impresa gasivora anche a soggetti caratterizzati da un VAL maggiore o uguale al 20% ed un indice di intensità su fatturato inferiore al 2% se rispettano il livello di contribuzione minima pari al 100% delle componenti tariffarie RE e RE_T ;
- nel caso specifico sopra riportato il pagamento della contribuzione dovuta per l'impresa a forte consumo di gas naturale di Classe VAL.x, calcolata in % rispetto al VAL dichiarato dall'impresa, potrebbe determinare un livello di contribuzione maggiore rispetto anche all'applicazione piena (pari al 100%) delle componenti tariffarie RE e RE_T in fattura ed esporre l'impresa ad anticipare più di quanto effettivamente dovuto;
- le disposizioni attuative di cui all'Allegato A della deliberazione 541/2022/R/gas e in particolare il comma 4.17 che consente alle imprese in fase di presentazione della dichiarazione a CSEA di richiedere l'attribuzione della classe di agevolazione FAT.x di pertinenza (assegnata ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lett. b), del decreto 21 dicembre 2021) in luogo della classe di agevolazione VAL.x ad esse spettante, non indica le componenti da applicare nel caso il cui l'impresa gasivora si collochi tra le imprese con un indice di intensità su VAL maggiore o uguale al 20% ed un indice di intensità su fatturato inferiore al 2%;
- il comma 11.8 dell'Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/gas ha previsto che sulla base dei dati di prelievo dell'anno di competenza n di tutte le imprese aventi classe di agevolazione VAL.x, CSEA verifica il valore minimo di contribuzione tra quello riportato nella tabella 1 di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto 21 dicembre 2021 e quello applicabile ai sensi della lettera b) del medesimo comma; e, che, ai fini di tale controllo la CSEA, per il calcolo della contribuzione ai sensi della suddetta lettera b), applica ai prelievi dell'anno n le aliquote delle componenti tariffarie RE^{IG} e RE^{TIG} stabilite dall'ARERA nel corso del medesimo anno;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- le imprese gasivore, al momento della presentazione della domanda per l'anno di riconoscimento dell'agevolazione, fatto salvo quanto previsto per le imprese di recente costituzione di cui dall'Articolo 7, devono essere titolari di una diagnosi energetica alla luce della stretta connessione tra l'accesso all'agevolazione e la dimostrazione dell'attuazione degli interventi;
- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblica e aggiorna sul proprio sito dei chiarimenti (FAQ) sul tema delle diagnosi energetiche per le imprese gasivore (ed energivore) di cui le imprese gasivore sono tenute a disporre per essere ammesse alle predette agevolazioni;
- in sede di applicazione del decreto legislativo n. 102/2014, si è ammesso che le imprese multisito, così come i gruppi di imprese e le imprese tra loro collegate o associate, possano operare una selezione dei siti produttivi e delle imprese da assoggettare a diagnosi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo medesimo, secondo criteri di "clusterizzazione" elaborati dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con l'ENEA;
- tenuto conto della prassi vigente nel contesto del decreto legislativo n. 102/2014, in sede di prima applicazione, ossia esclusivamente per l'anno di competenza delle agevolazioni 2024, le imprese a forte consumo di gas naturale che, essendosi avvalse della clusterizzazione, non hanno una diagnosi effettuata su un proprio sito, saranno eccezionalmente ammesse nell'elenco ma dovranno impegnarsi ad inviare entro il 2024 una diagnosi energetica ad ENEA ai sensi del decreto legislativo n. 102/2014;
- a decorrere dalle agevolazioni di competenza dell'anno 2025, le imprese gasivore non potranno più accedere con il metodo della clusterizzazione di gruppo ma esclusivamente tramite attestazione di titolarità di una diagnosi energetica conforme all'allegato 2 del d.lgs. n.102/2014;
- le imprese che abbiano adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica, riferita ad un intero sito produttivo, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del decreto legislativo n. 102/2014, sono comunque obbligate a caricare sul portale ENEA la diagnosi energetica e non solo la matrice di sistema.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- sono stati rilevati alcuni errori formali e materiali nell'Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/gas;

RITENUTO NECESSARIO:

- modificare il comma 4.17 all'Allegato A della deliberazione 541/2022/R/gas prevedendo, in via di possibile semplificazione, che le imprese gasivore con un

indice di intensità su VAL maggiore o uguale al 20% ed un indice di intensità su fatturato inferiore al 2%, possano richiedere a CSEA di rimanere iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per effetto della classe di agevolazione VAL.x,

- a tale scopo, prevedere che a tali imprese si applichino le aliquote delle componenti tariffarie previste per la Classe di agevolazione 0;
- dare mandato a CSEA di procedere, in esito alle richieste pervenute dalle imprese per le dichiarazioni relative all'anno 2024 ed eventuali partite da conguagliare nonché per la raccolta delle dichiarazioni per l'anno 2025, ad apportare le necessarie modifiche operative per l'accesso al Portale;
- dare altresì mandato a CSEA affinché trasmetta l'opportuna informazione al SII e all'impresa maggiore di trasporto, che ne dà comunicazione alle altre imprese di trasporto, per l'applicazione all'impresa gasivora che ne ha fatto richiesta, in luogo del pagamento della contribuzione VAL.x prevista, delle componenti tariffarie previste per la Classe di agevolazione 0 dandone opportuna evidenza nell'elenco pubblicato;

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- che in sede di applicazione delle agevolazioni 2024 CSEA implementi nel portale quanto necessario per consentire l'accesso alle imprese neocostituite e alle imprese al momento non in possesso di diagnosi, perché non precedentemente obbligate o perché incluse in una clusterizzazione di gruppo o perché in possesso di sistema di gestione ISO 50001 che non includa una diagnosi energetica conforme all'allegato 2 del decreto legislativo 102/2014 riferita a un intero sito produttivo, e che si impegnano ad effettuarla entro l'anno di agevolazione;
- sia necessario che le imprese certificate ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica conforme all'allegato 2 del decreto legislativo 102/2014 riferita a un intero sito produttivo, provvedano a caricare tale diagnosi sul portale ENEA prima di iscriversi al portale CSEA.

RITENUTO CHE SIA OPPORTUNO:

- uniformare alcuni aspetti della disciplina delle agevolazioni per le imprese gasivore rispetto a quanto previsto per le imprese energivore, in tema di individuazione del codice ATECO oltre che per altri aspetti amministrativi;
- rettificare alcuni errori formali e materiali presenti nell'Allegato A della deliberazione 541/2022/R/gas al fine di addivenire a una migliore leggibilità complessiva del testo, incluse le modifiche derivanti dalla riorganizzazione delle Direzioni dell'Autorità di cui alla deliberazione 201/2023/A

DELIBERA

1. di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione 541/2022/R/gas:
 - i. al comma 2.1, le parole “*cui cui*” sono sostituite dalla parola “*cui*” e, successivamente, le parole “*di cui di cui*” sono sostituite dalle parole “*di cui*”;
 - ii. al comma 4.2, le parole “*Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell’Autorità*” sono sostituite dalle seguenti parole “*Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell’Autorità*”;
 - iii. al comma 4.17, le parole “*di cui al precedente comma 4.2*” sono soppresse e dopo le parole “*decreto 21 dicembre 2021.*” sono aggiunte le seguenti parole “*Nel caso di imprese a forte consumo di gas naturale con un indice di intensità su VAL maggiore o uguale al 20% ed un indice di intensità su fatturato inferiore al 2%, CSEA fornisce evidenza nell’elenco pubblicato per poter procedere all’applicazione delle aliquote delle componenti tariffarie previste per la Classe di agevolazione 0 in luogo del pagamento della contribuzione VAL.x prevista.*”
 - iv. dopo il comma 5.1 è aggiunto il seguente comma:

“5.1bis Ai fini del controllo dell’appartenenza ai settori dell’Allegato 1 al decreto 21 dicembre 2021 le imprese possono utilizzare la medesima procedura di cui al comma 4.2bis dell’Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel come integrata dalla deliberazione 343/2024/R/eel.”
 - v. al comma 5.3, le parole “*Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell’Autorità che stabilisce il prezzo di riferimento per l’energia elettrica, di cui all’articolo 4, comma 3, della deliberazione dell’Autorità 921/2017/R/eel*” sono sostituite dalle seguenti parole “*Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell’Autorità.*”;
 - vi. dopo il comma 5.7 è aggiunto il seguente comma:

“5.8 La relazione della società di revisione legale o del revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010, deve esprimere un giudizio positivo sulla redazione del bilancio, considerando gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.
 - vii. al comma 7.3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

“d) *l’impegno alla redazione della diagnosi energetica conforme all’articolo 8 del decreto legislativo 102/2014 s.m.i ovvero ad adottare un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica, riferita ad un intero sito produttivo, in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 s.m.i., entro l’anno di fruizione dell’agevolazione. Per le imprese multisito è consentito l’utilizzo della clusterizzazione esclusivamente per partita IVA. Comunque, non è ammessa la clusterizzazione per gruppo societario.*”;
 - viii. al comma 7.6, la parola “*energivori*” è soppressa;

- ix. al comma 9.1, le parole “*anche con modalità elettroniche,*” sono soppresse;
- x. il comma 9.2 è integralmente sostituito dal seguente:

“9.2 Al fine di cui al precedente comma 9.1 le imprese a forte consumo di gas naturale, fatto salvo quanto previsto per quelle di recente costituzione di cui all’Articolo 7, dovranno dichiarare di essere titolari di diagnosi energetica in corso di validità, ovvero di aver adottato un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica conforme all’allegato 2 del decreto legislativo 102/2014 riferita a un intero sito produttivo. Per le imprese multisito è consentito l’utilizzo della clusterizzazione esclusivamente per partita IVA. Comunque, non è ammessa la clusterizzazione per gruppo societario.”;
- xi. al comma 9.4, le parole “Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell’Autorità” sono sostituite dalle seguenti parole “Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell’Autorità” e, successivamente, le parole “*articolo 15*” sono sostituite dalle parole “*articolo 16*”;
- xii. al comma 10.10 le parole “*comma 10.11*” sono sostituite dalle parole “*comma 10.9*”;
- xiii. dopo il comma 10.10, sono aggiunti i seguenti commi:

“10.11 Le imprese rientranti nelle classi di agevolazione di cui al comma 2.3 regolano con la CSEA, secondo le modalità e le tempistiche definite all’Articolo 11, l’eventuale variazione della suddetta contribuzione originata a valle della rettifica effettuata.

10.12 La mancata regolarizzazione della variazione di contribuzione ai sensi del comma 10.11, entro il termine indicato via PEC dalla CSEA, comporterà l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell’impresa nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale come previsto dal presente provvedimento.”;
- xiv. al comma 11.5 le parole “*dell’impresa negli elenchi delle imprese a forte consumo di gas naturale anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate si riferisce*” sono sostituite dalle seguenti parole “*dell’impresa nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale*”;
- xv. al comma 12.6, le parole “Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell’Autorità” sono sostituite dalle seguenti parole “Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell’Autorità”;
- xvi. Il comma 16.1 è integralmente sostituito dal seguente:

“16.1 La determinazione DSME 2/2024 ha stabilito, in attuazione di quanto previsto dal punto 2.2 della deliberazione 541/2022/R/gas, che ai fini dei controlli di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b) del decreto 541/2021 si faccia riferimento alle verifiche, modalità e tempistiche indicate nell’allegato tecnico al Protocollo di intesa predisposto congiuntamente tra ENEA e CSEA, che sono riportate nell’Allegato A alla sopra citata determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.”

2. di dare mandato al Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità a provvedere con propria determinazione ad intervenire per regolare eventuali ulteriori aspetti attuativi che si rendano necessari;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, per i seguiti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato A della deliberazione 541/2022/R/gas, come risultante dalle modifiche apportate, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini